



# Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia

## A.C. 2546

Dossier n° 572 - Schede di lettura  
5 maggio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2546
Titolo:	Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	on. Marchi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	16 luglio 2014
assegnazione:	25 settembre 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, XII Affari Sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge prevede l'istituzione di una Fondazione che, attraverso la realizzazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, ha tra i suoi scopi quello di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia.

Preliminarmente si evidenzia che dal 1991 opera il [Centro di documentazione di storia della psichiatria "San Lazzaro"](#), istituito dall'Unità Sanitaria Locale n. 9, dalla provincia di Reggio Emilia e dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, che conserva il patrimonio bibliografico, archivistico e iconografico dell'Istituto neuropsichiatrico di San Lazzaro, situato nel vasto complesso di edifici sorto sul luogo destinato dal 1536 all'accoglienza degli alienati. Il nucleo originario della raccolta è costituito dalla **biblioteca**, che raccoglie circa un migliaio di volumi comprensivi di testi di psichiatria, neurologia, medicina legale, criminologia. Il centro comprende, inoltre, un **archivio** con documenti dal XVIII al XIX secolo e un **fondo fotografico** ordinato dal 1880. Sono, inoltre, esposti **strumenti terapeutici e di contenzione e strumenti di laboratorio**, oltre a **ceramiche, ricami, manufatti in cuoio, dipinti e sculture realizzati dai ricoverati**.

Successivamente, dal **30 settembre 2012**, è stato aperto, **nel padiglione Lombroso del complesso manicomiale del San Lazzaro**, il [Museo della psichiatria](#), che fa parte dei [musei civici di Reggio Emilia](#).

Come si evince dal [comunicato](#) dell'Ufficio stampa del comune di Reggio Emilia del 21 settembre 2010, per la realizzazione dei lavori di restauro del padiglione che ospita il Museo, il MIBAC ha stanziato circa € 2 mln, su un investimento complessivo di € 3,1 mln.

Il Centro di documentazione e il Museo esistenti

*Preliminarmente, dunque, occorrerebbe chiarire se si intenda prevedere la trasformazione dell'attuale Museo (civico) in Museo statale.*

L'art. 7 del [DM 23 dicembre 2014](#), recante organizzazione e funzionamento dei musei statali, dispone che del **sistema museale nazionale** - finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali - **fanno parte i musei statali**, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, **ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata**, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni dello stesso DM, con il DM 10 maggio 2001,

recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei», e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).

Il sistema museale nazionale **si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini**, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici.

In particolare, l'**art. 1** affida la **promozione dell'istituzione della Fondazione allo Stato, anche in collaborazione** con la regione Emilia-Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni delle medesime province che intendano aderire, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia.

I **fini** che devono essere perseguiti dalla Fondazione - anticipati nell'**art. 1** nei termini sopra esposti - sono meglio esplicitati nell'**art. 4** che, anzitutto, specifica che la **conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario** si persegue attraverso la realizzazione di una **struttura museale nazionale** e che il patrimonio suddetto è costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati.

Dettagli al riguardo sono contenuti nella **relazione illustrativa** che, fra l'altro, ricorda la presenza di documentazione relativa all'esperienza dei centri di igiene mentale, per la cura e l'assistenza dei malati di mente sul territorio, che avrebbe poi contribuito al superamento dell'istituzione manicomiale sancito dalla [L. 180/1978](#).

Essa precisa, inoltre, che il complesso – composto da 32 edifici vincolati dalla soprintendenza – è adibito ad attività di carattere scolastico e universitario (oltre che, come già detto, all'istituto Museo). In particolare, con riferimento al Museo, precisa che lo stesso avrà il compito di essere un importante centro promotore di iniziative di ricerca e di studio sulle malattie mentali e, in collaborazione con le università, di formare il personale occorrente per l'attività di assistenza e di cura delle malattie mentali sul territorio.

Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare **ricerche, pubblicazioni** e altre **iniziative culturali** dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e "le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiranno".

Al riguardo, si ricorda che il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) – avviato dall'all. C del [DPCM 1 aprile 2008](#) e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata (che hanno trasferito la responsabilità della gestione sanitaria degli OPG alle regioni) e proseguito dal [D.L. 211/2011 \(L. 9/2012\)](#) e dal [D.L. 52/2014 \(L. 81/2014\)](#) – è stato **completato nel febbraio 2017**, quando sono divenute pienamente operative le **Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)**, di competenza regionale.

*E' necessario, dunque, adeguare la terminologia e aggiornare i riferimenti.*

Con riguardo alla **natura** della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'**art. 2** stabilisce che essa ha **personalità giuridica di diritto pubblico**, ed è dotata di **autonomia funzionale ed amministrativa**.

In base agli **artt. 3 e 5**, essa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo **statuto**. Quest'ultimo, in particolare, definisce gli **organi** della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Relativamente al **finanziamento**, l'**art. 6** prevede che alle spese per il funzionamento della Fondazione **partecipa** innanzitutto lo **Stato** e, a tal fine, autorizza una spesa di **€1,5 mln annui** a decorrere **dal 2014**.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nello stato di previsione del MEF per l'anno 2014, allo scopo utilizzando, per il 2014, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per gli anni 2015 e 2016, l'accantonamento relativo al MEF.

Finalità della Fondazione

Natura e disciplina della Fondazione

Finanziamento della Fondazione

*E' necessario, dunque, aggiornare la decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la relativa copertura.*

Infine, si stabilisce che la Fondazione può avvalersi anche di **contributi di altri enti pubblici**, nonché di donazioni e lasciti di soggetti **privati**, che – in base all'**art. 2** – possono essere nazionali ed esteri.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario perché si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio dello Stato.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei "beni culturali".

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la "**tutela dei beni culturali**" tra le materie di **competenza esclusiva dello Stato**, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la "**valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**" tra le materie di **legislazione concorrente**.

Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Nella [sentenza 9/2004](#) la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella [sentenza 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

In generale, nelle [sentenze 478/2002](#) e [307/2004](#) – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze [276 del 1991](#), [348 del 1990](#), [562](#) e [829](#) del 1988 (esplicitamente citate nella 307/2004) – la Corte ha affermato che lo **sviluppo della cultura**, nonché la **tutela dei beni culturali**, corrispondono a **finalità di interesse generale**, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

### **Collegamento con lavori legislativi in corso**

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

## Formulazione del testo

Con riferimento al patrimonio da conservare e valorizzare, all'art. 1, co. 1, si utilizza

l'espressione "storico e documentale", mentre all'art. 4, co. 1, lett. a), si utilizza l'espressione "storico-documentario".